

# COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del Reg.

Data 29-12-2018

Oggetto:	<b>Approvazione PEF e determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2019.</b>
----------	--

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 09:45 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
MORELLI PAOLO	
AMBROGI FABIOLA	
	BISACCHI VIRGINIA
BERNARDINI ALMIRO	
CARLETTI AGNESE	
FASTELLI GILBERTO	
PARRETTI ORIETTA	
ROSSI LUCIANO	
	BOLOGNA GIOVANNA
	GORI ALFIO
	QUADRI LORENZO
Tot. Presenti: <b>7</b>	Tot. Assenti: <b>4</b>

Presenti n. 7

Assenti n. 4

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:-----

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente Signor MORELLI PAOLO
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa Chiacchio.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [ ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
 [ ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;  
 [ ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. F), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- per gli esercizi futuri, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13-07-2015, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e successive modificazioni;

VISTA, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 06/12/2018 di determinazione dei valori medi delle aree edificabili 2019 ai fini IMU;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto le seguenti modifiche:

• **componente IMU della I.U.C.:**

- viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori) (art. 1, comma 10, lett. a);
- viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);
- a partire dal 2016 per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% il moltiplicatore pari a 135 (art. 1, comma 10, lett. c);
- viene abrogata l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell'imponibile dei terreni per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
- dal 2016 i terreni esenti dall'IMU in quanto di montagna o della cosiddetta "collina svantaggiata" saranno definiti dalla circolare 9/1993 (pubblicata nel supplemento ordinario 53 della Gazzetta Ufficiale 141 del 18 giugno 1993). Quindi si ritorna alle regole applicate fino al 2013 compreso;
- dal 2016 saranno esenti anche i terreni;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del Dlgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei Comuni delle isole minori, ex allegato A della legge 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- vengono abrogati i commi da 1 a 9 bis dell'art. 1, del D.L. 4/2015, convertito nella legge 34/2015 che assoggettavano all'IMU parte dei terreni collinari e montani (art. 1, comma 13);
- vengono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15);
- l'imposta non si applica anche sugli immobili situati all'estero destinati alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4% e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (art. 1, comma 16);
- *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015)*

➤ **Componente TASI della I.U.C.:**

- viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14, lett. b);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento (art.1, comma 14, lett. c);
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo (art.1, comma 14, lett. d);
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75% (art. 1, comma 54);
- nel 2016 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI limitatamente agli immobili non esentati (art. 1, comma 28, della legge 208/2015);

ATTESO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della

destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Individuazione servizi indivisibili	Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2019
Viabilità e infrastrutture stradali	143.820,00
TOTALE	143.820,00

di dare atto che a fronte delle aliquote previste si stima un gettito di **Euro 15.000,00** con una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili pari al 4,7%;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 del 12/03/2018 "Imposta unica comunale (I.U.C.) conferma aliquote, detrazioni IMU-TASI e coefficienti tari anno 2018;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, il quale dispone che "...A partire da 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

VISTE le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, emanate dal Dipartimento delle Finanze MEF in data 08/02/2018, in cui si evidenzia, tra l'altro, che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

TENUTO CONTO di quanto disposto dal citato comma 653, per cui, come chiarito dalle Linee Guida del MEF, il comune deve prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ad utilizzare come base nel tempo per intraprendere le iniziative di competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati;

RITENUTO necessario, in attesa che il PEF 2019 venga approvato dal competente organo, riconfermare, per il 2019, sia il PEF 2018 (allegato A) che le tariffe TARI 2018 (allegato B) approvate con delibera consiliare n. 4 del 12/03/2018;

RITENUTO altresì confermare, per le utenze non domestiche, come per le precedenti annualità, l'applicazione in via automatica di agevolazioni fiscali in materia TARI, volta a garantire per ciascuna tipologia di attività un aggravio di spesa non superiore all'80% della tariffa rispetto a quella applicata nell'anno 2012;

VISTI i coefficienti ka e kb applicati ai sensi del DPR 158/1999, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;

in assenza di interventi, all'unanimità dei voti favorevoli dei n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), per l'anno 2019:

<b>Imposta municipale propria (IMU)</b>	
<b>Aliquota ordinaria</b>	1,06 %
<b>Abitazione principale</b> , limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze	0,40 %
<b>Immobili non produttivi di reddito fondiario</b> ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,76 %
<b>abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale ed affittate, con contratto registrato</b> , secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998	0,76 %
<i>DETRAZIONE per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di 200,00 €</i>	
<i>I valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, sono quelli deliberati con atto di giunta n. 19 del 06/02/2018 "Determinazione per l'anno 2018 dei valori venali delle aree edificabili ai fini dell'IMU"</i>	
<b>Tributo sui servizi indivisibili (TASI)</b>	
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti commi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...)</li> <li>•14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al</li> </ul>	0,06 %

<p>riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;</p>	
Tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU	Esente
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU	Esente
Alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa	Esente

2. Di riconfermare, anche per l'anno 2019, in attesa che il PEF 2019 venga approvato dal competente organo, sia il PEF 2018 (allegato A) che le tariffe TARI 2018 (allegato B) approvate con delibera consiliare n. 4 del 12/03/2018;
- Di confermare altresì, per le utenze non domestiche, come per le precedenti annualità, l'applicazione in via automatica di agevolazioni fiscali in materia TARI, volta a garantire per ciascuna tipologia di attività un aggravio di spesa non superiore all'80% della tariffa rispetto a quella applicata nell'anno 2012
  - di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
  - di dare atto che a partire dall'anno 2016 si è escluso il pagamento della TASI delle abitazioni principali, in applicazione del comma 14 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
  - di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione resa parimenti unanime dai n. 7 (sette) consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza di dare corso alla gestione ordinaria del bilancio di previsione, di cui il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio,

### DELIBERA

di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

---

**AREA CONTABILE**

Responsabile: Rustici Cinzia

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 52 - 2018**

Oggetto: **Approvazione PEF e determinazione delle aliquote e delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) per l'anno 2019.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 52 - 2018 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**  
f.to Rustici Cinzia

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 52 - 2018 .

San Casciano dei Bagni, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Cinzia Rustici



Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Annalisa Chiacchio.

**IL SINDACO**

f.to MORELLI PAOLO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Annalisa Chiacchio.

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva dal giorno
- [.] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.Annalisa Chiacchio

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....